

Repertorio n.14668

Raccolta n.10308

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno venticinque, del mese di marzo, dell'anno duemilaventisei.
In Canegrate (MI), Via Varese n. 10, alle ore dodici e quarantacinque.
Avanti a me **Dott. Marco SORMANI**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile della stessa città, è comparso il Signor:

- GUSTA BRASSO Marco, nato a Busto Arsizio il 9 novembre 1960, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui infra della Fondazione denominata:

"FONDAZIONE IL CERCHIO - O.N.L.U.S."

con sede in Busto Garolfo (MI), Via Alfredo di Dio n. 14, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 13480520157, REA n. MI-1665357, costituita con atto del 23 maggio 2001 n. 244334/54045 di repertorio a rogito del Notaio Pietro SORMANI di Milano, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Regione Lombardia al n. 1367.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione di detta Fondazione sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- modifiche statutarie;
- delibere inerenti e conseguenti.

Io Notaio aderisco alla richiesta fattami e dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione **GUSTA BRASSO Marco** il quale, dopo aver chiamato me Notaio a fungere da segretario, accerta constata e dichiara:

- **che** oltre al Presidente, sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione signori:
- **COLOMBO Maria Gigliola**, Vice Presidente;
- **CRESPI Chiara**, Consigliere.

Il Presidente quindi, verificata l'idoneità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara l'adunanza validamente costituita ai sensi dello statuto vigente ed atta a deliberare sul suddetto ordine del giorno.

Il Presidente apre la trattazione esponendo preliminarmente che:

- considerata la cessazione dell'Anagrafe Unica delle Onlus;
- gli enti Onlus ancora iscritti alla suddetta Anagrafe potranno fino al 31 marzo 2026 scegliere la qualifica di enti tra quelli previsti dalla riforma del Codice del Terzo Settore e modificare di conseguenza il proprio statuto al fine dell'iscrizione presso il RUNTS o optare per mantenere la propria natura civilistica senza richiedere l'iscrizione al RUNTS;
- il Codice del Terzo Settore al fine di assumere la qualifica di ETS richiede che tra l'ente e la Pubblica Amministrazione non sussistano rapporti riconducibili a fattispecie di direzione, coordinamento e controllo così come previsto dall'articolo 101 comma 8 e dell'art. 4 comma 2 del D.lgs 117/2017;
- pertanto, i soci fondatori dell'ente Comune di Busto Garolfo e Co-

Registrato

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale
Milano II

il 27 marzo 2026

al n. 29898

Serie 1T

Esatti Euro 200,00

mune di Canegrate nella deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 2026 n. 16 il primo e nella deliberazione del 9 marzo 2026 n. 18 il secondo, stante la sussistenza del rapporto riconducibile a fattispecie di direzione, coordinamento e controllo tra l'ente e la Pubblica Amministrazione, hanno approvato alcune modifiche allo statuto della Fondazione al fine di mantenere la propria natura civilistica di ente con personalità giuridica di diritto privato, così come previsto dall'art. 101 comma 8 del D.lgs n. 117/2017.

Il Presidente, stante quanto sopra esposto, propone di modificare gli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 10 e 20 che, in caso di approvazione, assumerebbero il seguente tenore letterale:

"ART. 1

E' costituita una Fondazione, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile", sotto la denominazione sociale **"Fondazione Il Cerchio"**.

La Fondazione ha sede in Busto Garolfo in via A. di Dio angolo Nazario Sauro.

Sono fondatori i legali rappresentanti dei Comuni di Busto Garolfo e Canegrate.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.";

"ART. 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e opera esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione ha per scopo di provvedere, con le rendite del proprio patrimonio destinato all'atto di fondazione e con quelle che potessero comunque venirle altrimenti, all'offerta di servizi assistenziali, socio-sanitari, sanitari, formativi ed educativi a favore delle persone che ne bisognino, anche mediante affidamento in gestione di parte delle attività.

La Fondazione opera nei settori della beneficenza, assistenza sociale e socio sanitaria, sanitaria, formazione ed educazione.

Essa in particolare opera nella realizzazione e gestione di strutture socio-sanitarie e assistenziali, nello svolgimento di interventi e prestazioni di servizi socio-sanitari e sanitari residenziali-assistenziali, semi residenziali, ambulatoriali, domiciliari, a sportello e/o informatiche diurne e/o sull'intero arco della giornata, idonee ad assicurare assistenza a persone di ambo i sessi, prevalentemente persone e anziani non autosufficienti e autosufficienti disabili, adulti e non adulti.

In particolare la Fondazione esercita, ai sensi dell'art. 101, comma 8, del D. Lgs. 117/2017, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del medesimo decreto:

a) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge n. 328/2000, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge n. 104/1992, e alla Legge n. 112/2016, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

La Fondazione, nell'attuare il proprio scopo statutario, garantisce

l'accesso ai servizi prioritariamente le persone residenti nei Comuni Fondatori.";

"ART. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- i beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa;
- altre donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà contribuire al loro conseguimento;
- di eventuali fondi di riserva, destinati a patrimonio, costituiti con eccedenze di bilancio.

E' fatto obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio come sopra descritto.

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo:

- 1) rendite patrimoniali;
- 2) contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private;
- 3) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- 4) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

I beni sono destinati stabilmente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto.";

"ART. 4

L'identificazione dei servizi e delle prestazioni da erogarsi è effettuata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto degli scopi statuari, sulla base di proprie valutazioni in ordine agli interventi stimati di maggior utilità sociale, anche sulla base degli indirizzi dei Comuni. Il Consiglio di Amministrazione individua gli elementi sopra richiamati in apposito Regolamento esecutivo da partecipare all'Autorità di vigilanza e tutoria.

I criteri per l'accesso ai servizi od alle prestazioni erogate dall'Ente sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione così come le modalità di organizzazione e funzionamento dei servizi.";

"ART. 7

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto tre o da cinque membri, così nominati: nel caso di tre membri due dal Comune di Busto Garolfo ed uno dal Comune di Canegrate, nel caso di cinque membri tre dal Comune di Busto Garolfo e due dal Comune di Canegrate, in modo tale da assicurare la rappresentanza di entrambi i generi. Ciascun consigliere di amministrazione dura in carica per la durata pari a quella della carica del Sindaco che lo ha nominato e può essere rinominato consecutivamente solo una volta. Il consigliere di amministrazione che per motivi diversi dal decesso decade dalla carica o si dimette, continua ad esercitare la sua funzione fino alla nomina del sostituto. I Comuni provvedono alla nomina del sostituto entro 90 giorni.

Possono essere nominati consiglieri di amministrazione coloro che per esperienza o studio mostrino attitudine alla conduzione di imprese sociali od in generale alla gestione aziendale.

Non può essere nominato consigliere d'amministrazione chi riveste la carica di amministratore in uno dei due Comuni soci fondatori o si trovi in una delle situazioni d'incompatibilità previste dalla legge per gli enti a controllo pubblico locale.

Ciascun consigliere decade immediatamente dalla carica di amministrazione al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) sia risultato assente ingiustificato a tre sedute consecutive del consiglio;
- b) abbia commesso gravi violazioni di legge, dello Statuto o dei regolamenti della Fondazione;
- c) abbia causato, con dolo o colpa, danni al patrimonio o all'immagine della Fondazione.
- d) revoca con atto motivato da parte del Sindaco

La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione nel rispetto del principio del contraddittorio e verrà comunicata immediatamente ai Comuni.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto un compenso, ove definito congiuntamente dai Sindaci di Busto Garolfo e Canegrate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.";

"ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni bimestre o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì quando ne facciano richiesta scritta la maggioranza dei Consiglieri specificando nella richiesta gli argomenti da trattare.

La seduta del Consiglio di Amministrazione per la nomina del Presidente e vicepresidente è convocata dal consigliere in carica più anziano di età.

Le modalità di convocazione e di svolgimento dei lavori del Consiglio di Amministrazione sono deliberate dallo stesso organo successivamente alla nomina del Presidente purché sia garantita l'effettività della ricezione.

Le adunanze possono svolgersi anche in videoconferenza, anche in forma mista, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione in tempo reale a discussione e votazione.";

"ART. 20

E' compito degli Amministratori curare la conservazione del patrimonio e la sua migliore utilizzazione per gli scopi istituzionali.

La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la propria vita sociale.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili per la realizzazione delle attività istituzionali; eventuali avanzi di gestione saranno destinati ad incremento del patrimonio e finalizzati alle attività istituzionali.

In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimo-

nio della Fondazione sarà devoluto ad altro ente con finalità analoghe, su indicazione dei Comuni fondatori, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 148, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Dopo breve ma esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1) di modificare gli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 10 e 20 nei termini suesposti dal Presidente;

2) di approvare il testo di statuto nella sua versione aggiornata che si allega al presente atto **sotto la lettera "A"**;

3) di dare mandato a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, anche in via disgiunta tra loro, affinché possano sottoscrivere eventuali atti integrativi, connessi e/o opportuni, nonché a predisporre istanze volte ad ottenere le necessarie approvazioni per le sopra deliberate modifiche presso i competenti Pubblici Uffici.

Il comparente ai soli fini delle volture catastali e/o delle comunicazioni presso i Pubblici Uffici dichiara che la Fondazione non è intestataria di beni immobili e/o beni mobili registrati.

Null'altro essendovi da deliberare, la presente adunanza si chiude alle ore tredici e quindici.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio, è stato da me letto unitamente all'allegato "A" al comparente che lo ha approvato e lo sottoscrive alle ore tredici e quindici.

Occupando di tre fogli di carta, undici intere facciate e sino a qui della dodicesima.

F.to: GUSTA BRASSO Marco
Marco SORMANI Notaio

STATUTO DELLA FONDAZIONE IL CERCHIO
ORIGINI E SCOPI DELLA FONDAZIONE

ART. 1

E' costituita una Fondazione, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile", sotto la denominazione sociale "Fondazione Il Cerchio".

La Fondazione ha sede in Busto Garolfo in via A. di Dio angolo Nazario Sauro.

Sono fondatori i legali rappresentanti dei Comuni di Busto Garolfo e Canegrate.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.

ART. 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e opera esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione ha per scopo di provvedere, con le rendite del proprio patrimonio destinato all'atto di fondazione e con quelle che potessero comunque venirle altrimenti, all'offerta di servizi assistenziali, sociosanitari, sanitari, formativi ed educativi a favore delle persone che ne bisognino, anche mediante affidamento in gestione di parte delle attività.

La Fondazione opera nei settori della beneficenza, assistenza sociale e socio sanitaria, sanitaria, formazione ed educazione.

Essa in particolare opera nella realizzazione e gestione di strutture sociosanitarie e assistenziali, nello svolgimento di interventi e prestazioni di servizi sociosanitari e sanitari residenziali-assistenziali, semi residenziali, ambulatoriali, domiciliari, a sportello e/o informatiche diurne e/o sull'intero arco della giornata, idonee ad assicurare assistenza a persone di ambo i sessi, prevalentemente persone e anziani non autosufficienti e autosufficienti disabili, adulti e non adulti.

In particolare la Fondazione esercita, ai sensi dell'art. 101, comma 8, del D. Lgs. 117/2017, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del medesimo decreto:

a) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge n. 328/2000, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge n. 104/1992, e alla Legge n. 112/2016, e successive modificazioni;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

La Fondazione, nell'attuare il proprio scopo statutario, garantisce l'accesso ai servizi prioritariamente le persone residenti nei Comuni Fondatori.

ART. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- i beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa;
- altre donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà contribuire al loro conseguimento;
- di eventuali fondi di riserva, destinati a patrimonio, costituiti con eccedenze di bilancio.

E' fatto obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio come sopra descritto.

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo:

- 1) rendite patrimoniali;
- 2) contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private;
- 3) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- 4) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

I beni sono destinati stabilmente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto.

ART. 4

L'identificazione dei servizi e delle prestazioni da erogarsi è effettuata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto degli scopi statutari, sulla base di proprie valutazioni in ordine agli interventi stimati di maggior utilità sociale, anche sulla base degli indirizzi dei Comuni. Il Consiglio di Amministrazione individua gli elementi sopra richiamati in apposito Regolamento esecutivo da partecipare all'Autorità di vigilanza e tutoria.

I criteri per l'accesso ai servizi od alle prestazioni erogate dall'Ente sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione così come le modalità di organizzazione e funzionamento dei servizi.

ART. 5

Per l'assistenza morale e materiale degli assistiti, che verranno accolti in presidi gestiti in forma diretta o indiretta dalla Fondazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvederà a stabilire le norme relative in apposito regolamento.

Per la definizione dei rapporti tra la Fondazione ed i terzi si potranno formalizzare accordi ed intese tra la Fondazione stessa ed i Comuni interessati.

CAPO II


ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 6

Sono organi della Fondazione:

- Consiglio di Amministrazione
- Presidente
- Direttore Generale
- Revisore Legale.

ART. 7



A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, located to the right of the official seal.

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, located at the bottom right of the page.

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto tre o da cinque membri, così nominati: nel caso di tre membri due dal Comune di Busto Garolfo ed uno dal Comune di Canegrate, nel caso di cinque membri tre dal Comune di Busto Garolfo e due dal Comune di Canegrate, in modo tale da assicurare la rappresentanza di entrambi i generi. Ciascun consigliere di amministrazione dura in carica per la durata pari a quella della carica del Sindaco che lo ha nominato e può essere rinominato consecutivamente solo una volta. Il consigliere di amministrazione che per motivi diversi dal decesso decade dalla carica o si dimette, continua ad esercitare la sua funzione fino alla nomina del sostituto. I Comuni provvedono alla nomina del sostituto entro 90 giorni.

Possono essere nominati consiglieri di amministrazione coloro che per esperienza o studio mostrino attitudine alla conduzione di imprese sociali od in generale alla gestione aziendale.

Non può essere nominato consigliere d'amministrazione chi riveste la carica di amministratore in uno dei due Comuni soci fondatori o si trovi in una delle situazioni d'incompatibilità previste dalla legge per gli enti a controllo pubblico locale.

Ciascun consigliere decade immediatamente dalla carica di amministrazione al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) sia risultato assente ingiustificato a tre sedute consecutive del consiglio;
- b) abbia commesso gravi violazioni di legge, dello Statuto o dei regolamenti della Fondazione;
- c) abbia causato, con dolo o colpa, danni al patrimonio o all'immagine della Fondazione.
- d) revoca con atto motivato da parte del Sindaco

La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione nel rispetto del principio del contraddittorio e verrà comunicata immediatamente ai Comuni.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto un compenso, ove definito congiuntamente dai Sindaci di Busto Garolfo e Canegrate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 8

Il presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono nominati dallo stesso Consiglio di Amministrazione, nel proprio interno e restano in carica per la durata pari a quella prevista per la loro nomina a consiglieri di amministrazione.

Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito di diritto dal Vice Presidente; in mancanza di questi, dal Consigliere d'Amministrazione più anziano di età.

ART. 9

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta inoltre al Presidente:

- a) svolgere la sovrintendenza generale sull'attività della Fondazione
- b) convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute;
- c) l'iniziativa sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) decidere e disporre in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esuli dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione da adottarsi nella successiva seduta e, comunque, entro trenta giorni dalla data di assunzione del provvedimento da ratificare;
- e) esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione.



ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni bimestre o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì quando ne facciano richiesta scritta almeno due Consiglieri specificando nella richiesta gli argomenti da trattare.

La seduta del Consiglio di Amministrazione per la nomina del Presidente e vicepresidente è convocata dal consigliere in carica più anziano di età.

Le modalità di convocazione e di svolgimento dei lavori del Consiglio di Amministrazione sono deliberate dallo stesso organo successivamente alla nomina del Presidente purché sia garantita l'effettività della ricezione.

Le adunanze possono svolgersi anche in videoconferenza, anche in forma mista, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione in tempo reale a discussione e votazione.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the word "Justo" and other illegible signatures.

ART. 11

Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non intervengano o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei Consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi fa le veci.

ART. 12

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Competono in particolare al Consiglio di Amministrazione:

- a) la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo, da effettuarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza;
- c) ogni decisione sulle azioni da promuovere o sostenere davanti all'autorità giudiziaria ad altre giurisdizioni speciali;
- d) la nomina del Direttore Generale e, ove necessario, dei Direttori dei presidi gestiti dalla Fondazione;
- e) l'organizzazione degli uffici e la dotazione organica della Fondazione su proposta del Direttore Generale;
- f) i regolamenti per il funzionamento della Fondazione e per l'erogazione dei servizi offerti;
- g) acquisto ed alienazioni di immobili o di altro diritto
- h) contrazione di mutui o rilascio di fidejussioni;
- i) accordi transattivi non delegati al Direttore Generale;
- j) ogni altra decisione, su qualunque materia od argomento, della quale il Presidente creda opportuno investilo, non attribuita per statuto al Direttore Generale.

ART. 13

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente oppure dal Vice – Presidente o dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Generale. In caso di impedimenti, o quando il Consiglio lo ritenga opportuno, per la trattazione di speciali argomenti, le funzioni di Segretario potranno esser svolte da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza, dandone atto nel verbale.

ART. 14

Di ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione il Segretario redigerà processo verbale, da approvarsi al principio della seduta successiva, e quindi firmato dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri avranno diritto a far scrivere nel verbale tutte le dichiarazioni e riserve che riterranno opportune.

ART. 15

Il revisore legale deve controllare l'Amministrazione dell'Ente, vigilare sull'osservanza della legge dello Statuto, della regolare tenuta dei libri contabili e predisposizione del bilancio.

Il revisore è nominato congiuntamente dai Sindaci dei Comuni di Busto Garolfo e Canegrate e dura in carica tre anni e non può essere rieletto più di due volte.

A tale Organo spetta il compito di:

- controllare la gestione delle risorse finanziarie;
- effettuare verifiche periodiche di cassa;
- accertare la regolare tenuta degli obblighi contabili;
- esprimere il proprio parere e fare le opportune riflessioni in merito al rendiconto della Fondazione.

Il revisore deve risultare iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

Si applicano allo stesso le disposizioni di cui agli artt. 2399, 2402, 2406, 2407, 2409, c.c. per quanto compatibili.



Line Bruno Romano

ART. 16

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio annuale, che deve essere approvato entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

CAPO III

AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

ART. 17

La direzione della gestione della Fondazione è affidata ad Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di selezione pubblica.

Il Direttore Generale è nominato tra laureati che per studio od esperienza professionale manifestino capacità manageriali nella gestione di imprese preferibilmente rivolte ai servizi alla persona.

ART. 18

Nell'esercizio della sua attività direzionale spetta in particolare al Direttore Generale:

- a) sovrintendere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) dare attuazione agli atti di programmazione deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) organizzare l'attività della Fondazione nell'ambito delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- d) coadiuvare il Presidente nell'attività di proposta al Consiglio di Amministrazione;
- e) sottoporre la Proposta di bilancio e rendiconto della fondazione al Presidente per la successiva presentazione al Consiglio di Amministrazione;
- f) partecipare, con funzione consultiva, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione esercitandone anche le funzioni di segretario;

- g) reclutare e gestire il personale della Fondazione;
- h) esercitare nei confronti del personale della Fondazione tutte le funzioni proprie del datore di lavoro;
- i) concludere e stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- j) curare la conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione;
- k) deliberare contratti, disporre spese, assumere obbligazioni per la Fondazione fino all'importo massimo stabilito periodicamente dal Consiglio di Amministrazione;
- l) emettere mandati di pagamento per le spese della Fondazione;
- m) esercitare ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente. In caso di impedimento del Direttore Generale, le funzioni vicarie sono svolte da un dipendente della Fondazione designato dallo stesso Direttore ed in mancanza dal Presidente.

ART. 19

A cura del Direttore Generale viene istituito e tenuto l'Albo Benemeriti su cui vengono annotati, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, gli Enti di ogni tipo e le persone fisiche che abbiano contribuito al conseguimento degli scopi della Fondazione.

ART. 20

E' compito degli Amministratori curare la conservazione del patrimonio e la sua migliore utilizzazione per gli scopi istituzionali.

La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la propria vita sociale.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili per la realizzazione delle attività istituzionali; eventuali avanzi di gestione saranno destinati ad incremento del patrimonio e finalizzati alle attività istituzionali.

In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altro ente con finalità analoghe, su indicazione dei Comuni fondatori, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 148, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 21

Per il suo funzionamento o per la sua attività, la Fondazione si avvale di personale proprio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione o dei servizi acquisiti con il ricorso al mercato.

ART. 22

Il Consiglio di Amministrazione informa periodicamente i Comuni soci fondatori degli atti principali assunti dalla Fondazione.

Se richiesto da uno dei soci fondatori, il Direttore Generale rilascia copia degli atti assunti dagli organi della Fondazione nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

ART. 23

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o quelle che, in avvenire, saranno emanate in materia di persone giuridiche private operanti nell'ambito dei servizi sociali e socio sanitari. *FORUM: "ALMENO DUE"; ADDR: "LA MAGGIORANZA DEI". POSTULA APPROVATA.*

Fatto Bruno Caruso

[Handwritten signature]



Io sottoscritto Dott. **Marco SORMANI**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile della stessa città

CERTIFICO

- che la presente copia autentica informatica è conforme all'originale su supporto analogico conservato fra i miei atti a raccolta; consta di n. 16 (sedici) facciate; tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme;

- che la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, nonché del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, loro successive modifiche e integrazioni, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità fino al 18 ottobre 2026.

Si rilascia ad uso parte.

Milano, 30 marzo 2026